



Provincia di Sassari

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

DETERMINAZIONE N° 514 del 13/02/2023

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in via Ruanda n. 15 - Zona Industriale, Comune di Olbia. Richiedente: Deiana Alessandro - impresa individuale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

lo Statuto provinciale vigente;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;

la Legge Regionale del 12 Giugno 2006 n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" che all'art. 59 stabilisce l'attribuzione alle province delle funzioni di approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.7.2008, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/32 del 4.4.2012 avente per oggetto “Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n.45/24 del 27.11.2017 in materia di procedure di Valutazione Ambientale;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121.21-01-2019 avente ad oggetto “Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi””;

VISTI la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/15 del 31.7.2019, relativa alla nomina dell'Amministratore della Provincia di Sassari, con la quale il Sig. Pietro Fois è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari;

il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio n. 46 del 6.8.2021, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Carla Argia Canu l'incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est;

RICHIAMATA la Determinazione AUA n. 2770 del 12.10.2018, con la quale la Ditta Deiana Alessandro è iscritta al n. 5/2018 nel Registro Provinciale delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., per l'esercizio, presso l'impianto ubicato in Zona industriale in via Ruanda n. 15 nel Comune di Olbia, delle operazioni di recupero [R13] ed [R5];

DATO ATTO che l'AUA di cui sopra prevede, per l'impianto di gestione rifiuti in oggetto:

1. l'effettuazione delle operazioni di recupero [R5] (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) e [R13] (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli all'operazione R5) dei rifiuti non pericolosi con potenzialità di 5 t/g, 1.560 t/anno così distribuite: 7.1 [R5-R13] 1.404 t/a e 7.6 [R5-R13] 156 t/a e stoccaggio istantaneo 606 t;
2. l'adesione da parte della Ditta Deiana Alessandro all'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera a carattere generale di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente Provincia di Sassari n. 1416 del 10.07.2015, condizionata al rispetto delle disposizioni normative, dei limiti previsti dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006, delle indicazioni contenute nella Delib.G.R. n. 9/42 del 23.2.2012 (Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera) e delle prescrizioni regolamentari dell'Allegato 6 – Prescrizioni Tecniche , Sez. A-E della Determinazione n. 1416 del 10.07.2015;

RICHIAMATI il Provvedimento Unico SUAPE di Olbia n. 661 del 15.10.2018 con il quale è stato autorizzato il sistema di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia;

il Provvedimento Unico SUAPE di Olbia n. 598 del 14.7.2021 con il quale è stato

autorizzato l'ampliamento della pavimentazione in calcestruzzo per 185 mq per un totale di circa 650 mq di superficie in CLS complessiva nell'impianto;

CONSIDERATO che, con note acquisite ai ns. prott. n. 35350 e 35351 del 2.8.2022 aggiornate ad ultimo con ns. prot. n. 55767 del 7.12.2022, il sig. Deiana Alessandro, in qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale Deiana Alessandro con sede legale in Comune di Olbia in Zona Industriale Via Ruanda n. 15 P.IVA 01914890908, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio di un impianto di trattamento per rifiuti speciali non pericolosi sito in Zona Industriale Via Ruanda n. 15 Comune di Olbia, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione a firma del Dott. Chimico Salvatore Caddeo delegato dal Legale Rappresentante dell'impresa Sig. Alessandro Deiana, come di seguito elencata:

1. relazione tecnica generale;
2. atto di nomina del responsabile tecnico dell'impianto Cabiddu PierPaolo;
3. dichiarazione di accettazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impianto;
4. organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;
5. scheda tecnica dell'impianto di frantumazione OM TRACK MERCURIO, modello: TK 110F ;
6. dichiarazione di conformità CE dell'impianto;
7. bozza polizza fidejussoria;
8. schema di calcolo della polizza fidejussoria;
9. certificato di destinazione urbanistica dell'area in oggetto;
10. documento valutazione dei rischi (DVR) dell'attività;
11. attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria, in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 4.4.2012, per un importo pari ad Euro 400,00;
12. schema di flusso delle lavorazioni;
13. valutazione previsionale di impatto acustico firmata dal tecnico Dr. Giuseppe Porcheddu;
14. TAV. 0.0 – Planimetrie - Stralcio IGM, aerofotogrammetrico, stralcio CTR PPR, planimetria catastale e planimetria generale;
15. TAV. 1.0 – Planimetria di insieme e prospetti;
16. TAV. 2.0 – Planimetria di dettaglio e sezione;

PRESO ATTO che l'istanza proposta consiste, in sostanza, nell'incremento della potenzialità dell'impianto esistente, iscritto in procedura semplificata e autorizzato con A.U.A., e la gestione di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo per le quali il D.M. 5.2.98 non prevede la possibilità di ottenere materie prime seconde, così come meglio riassunto nel seguente prospetto riepilogativo:

Rifiuti E.E.R.	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantità anno t/a
[17.01.01]	Cemento	R13/R5	2.500
[17.01.07]	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e	R13/R5	3.000

	ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		
[17.03.02]	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13/R5	1.000
[17.05.04]	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13/R5	2.350
[17.08.02]	materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 08 01	R13/R5	50
[17.09.04]	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13/R5	100

L'impianto avrà una capacità annua pari a 9.000 t/anno per una potenzialità giornaliera stimata in circa 30 t/g. Lo stoccaggio massimo istantaneo sarà pari a 485 tonnellate (circa 325 mc).

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/17 del 30.12.2021, con la quale è stato deliberato di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto dell'impianto in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13) dovranno svolgersi, esclusivamente, nella piattaforma in calcestruzzo, come rappresentato nella Tavola 2 - Planimetria generale di impianto – datata maggio 2021;*
- dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e mitigazione riportate nello studio preliminare ambientale, con particolare riferimento al contenimento della produzione di polveri e alla gestione delle acque di dilavamento dei piazzali;*
- con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:*
 - 3.1 il sistema per la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 (Disciplina regionale degli scarichi), il cui corretto dimensionamento dovrà essere verificata in sede di autorizzazione;*
 - 3.2 il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza;*
- dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;*
- dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto, la verifica e manutenzione del sistema di abbattimento delle polveri;*
- al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di piena attività dell'impianto, dovranno essere effettuati, a cura del Proponente, i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Olbia, al Dipartimento Sassari e Gallura dell'ARPAS ed alla Provincia di Sassari;*
- alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.*

DATO ATTO che nelle giornate del 27.10.2022 e del 9.1.2023 si sono tenute le sedute dell'apposita conferenza di servizi, per le quali sono stati convocati i seguenti soggetti:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Ditta Deiana Alessandro;
- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente- Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio;
- Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Valutazioni Ambientali;
- Comune di Olbia;
- CIPNES Gallura;
- A.R.P.A. Sardegna - Dipartimento di Sassari e Gallura;
- ASL Gallura – Servizio igiene pubblica e S.Pre.S.A.L.;

VISTI il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 27.10.2022, trasmesso con prot. 49969 del 4.11.2022 ai soggetti convocati, durante la quale:

- è stato acquisito il parere del Comune di Olbia, nota prot. n.AOO.c_g015.25/10/2022.0122734 acquisita al ns. prot. n. 48338 del 25.10.2022, con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
- sono stati contestualmente interrotti i termini del procedimento, come disposto dal c. 9 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, in attesa delle necessarie integrazioni e approfondimenti da parte del proponente;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal proponente (ns. prott. n. 51512 del 14.11.2022, n. 55767 del 7.12.2022) con le quali fornisce la documentazione e i chiarimenti richiesti durante la Conferenza di Servizi del 27.10.2022;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 9.1.2023, trasmesso con prot. 2781 del 20.1.2023 ai soggetti convocati, durante la quale:

- è stata acquisita la nota prot. 700/2023 del 9.1.2023 (ns prot. 656 stessa data) dell'ARPAS - Dipartimento di Sassari e Gallura, con la quale esprime il proprio *parere favorevole con prescrizioni*;
- sono stati acquisiti come favorevoli senza prescrizioni per silenzio significativo i pareri dei soggetti convocati e assenti, o comunque silenti alle sedute della conferenza di servizi, ai sensi del comma 7 dell'art.14-ter della L.241/90 e ss.mm.ii.;
- all'unanimità la Conferenza di Servizi si è conclusa con la valutazione positiva con prescrizioni del progetto;

APPURATO che la Ditta Deiana Alessandro ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 4.4.2012;

CONSIDERATO che la Ditta Deiana Alessandro ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Sassari al n. SS - 134549, con codice fiscale DNELSN67H20G015Y e P.IVA 01914890908;

CONSIDERATO che la Ditta Deiana Alessandro ha dichiarato nelle forme previste dalle *"Linee guida per i*

procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria” che il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Cabiddu Pierpaolo;

- PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta Deiana Alessandro, conclusa con una valutazione favorevole, con prescrizioni, in ordine al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- VISTA la proposta di determinazione n. 42 del 2.2.2023 redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Giuliana Loi sulla base degli elaborati progettuali, della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal tecnico incaricato e dal titolare dell'impresa;
- RITENUTO conseguentemente di poter concedere, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alla variante dell'impianto in oggetto, con le prescrizioni e i vincoli imposti dalla D.G.R. n. 51/17 del 30.12.2021 nonché di quelli emersi nel corso dell'istruttoria e dei lavori della conferenza di servizi;
- CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;
- RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;
- ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e 24 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- ATTESA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
- RITENUTO di dover provvedere in merito ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

D E T E R M I N A

- ART. 1 È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto presentato dall'impresa individuale Deiana Alessandro, iscritta al registro delle imprese di Sassari al n. SS-134549 P.IVA 01914890908, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Via Ruanda n. 15 Comune di Olbia (SS), come riportato nella planimetria di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impianto è identificato al Catasto terreni Foglio n. 32 Particelle

2324-2326-2340 del Comune censuario di Olbia, come da certificato di destinazione urbanistica n. 679/2021 rilasciato dal comune stesso.

Il progetto a firma del Dr. Chim. Salvatore Caddeo, così come integrato ad ultimo con prot. n. 55767 del 7.12.2022, depositato agli atti, è composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica;
2. Schema di Flusso delle lavorazioni;
3. Organigramma (rev. del 23.9.2022);
4. Scheda Tecnica Frantoio OM TRACK MERCURIO, modello: TK 110F;
5. Rapporto di valutazione previsionale di impatto acustico;
6. Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

TAV. 0.0 – Planimetrie - Stralcio IGM, aerofotogrammetrico, stralcio CTR PPR, planimetria catastale e planimetria generale (rev. del 23.9.2022);

TAV. 1.0 – Planimetria di insieme e prospetti (rev. del 23.9.2022);

TAV. 2.0 – Planimetria di dettaglio e sezione (rev. Del 23.9.2022);

ART. 2 la Ditta Deiana Alessandro è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi come di seguito specificato:

1. [R13] - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
2. [R5] - riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;

di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto di cui all'ART.1 per i rifiuti e quantità massime indicati nell'allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il responsabile tecnico dell'impianto è Cabiddu Pierpaolo;

ART. 3 la presente autorizzazione ha validità per un periodo di 10 (dieci) anni dalla notifica del presente provvedimento. La relativa istanza di rinnovo deve essere presentata agli uffici competenti almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza;

ART. 4 la presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato B (che riporta il quadro prescrittivo, comprendente anche codici EER dei rifiuti e quantità autorizzati), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 5 per quanto non espressamente regolato nel presente provvedimento, la Ditta Deiana Alessandro, è tenuta al rispetto della normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente;

- ART. 6 ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- ART. 7 entro trenta giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, la Ditta Deiana Alessandro è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria nelle modalità ed importo determinato in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008;
- ART. 8 l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla comunicazione, da parte della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata di cui all'ART. 7;
- ART. 9 qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento, o delle sue modalità di esercizio, deve essere preventivamente comunicato alla Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, e agli altri soggetti competenti, per le conseguenti opportune valutazioni di merito;
- ART. 10 la Ditta Deiana Alessandro è tenuta a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno:
- a. alla Regione, alla Provincia e al competente Dipartimento dell'ARPA Sardegna e all'ASL Gallura la relazione annuale sull'attività di gestione dell'impianto riferita all'anno precedente in merito a:
 - i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto e il loro andamento stagionale;
 - il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo conferito presso l'impianto e il codice europeo del rifiuto stesso;
 - gli esiti dei monitoraggi e dei controlli ambientali effettuati - controlli sui rifiuti conferiti (test di cessione), sulle materie prime prodotte (Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 e DM 69/2018) nonché sulle diverse matrici ambientali investigate, quali rumore prodotto ed emissioni in atmosfera;
 - b. all'ARPA Sardegna - Sezione regionale del Catasto Rifiuti e all'Osservatorio provinciale dei rifiuti della Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, le "schede ISPRA" e le schede del censimento annuale dei rifiuti compilate secondo il format specifico, qualora richiesto da ARPA Sardegna;
- ART. 11 la Ditta Deiana Alessandro è tenuta ad acquisire altri eventuali pareri, autorizzazioni previsti dall'ordinamento vigente che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
- ART. 12 l'amministrazione provinciale e l'A.R.P.A.S., tramite il Dipartimento competente per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06;

- ART. 13 la presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ART. 14 nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto di cui alla presente autorizzazione e dei suoi allegati verranno attivate, ove applicabili, le procedure e/o sanzioni previste dall'art. 256 e dall'art. 279 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ART. 15 una copia digitale del progetto approvato rimane depositata agli atti presso il competente Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est di questa Provincia. Un'altra copia digitale è trasmessa al Comune interessato e al proponente;
- ART. 16 la presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio;
- ART. 17 la presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011;
- ART. 18 a far data dall'acquisizione dell'efficacia all'esercizio della presente Autorizzazione, decade la Determinazione n. 1958 del 10.7.2018 relativa all'AUA;
- ART. 19 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
- ART. 20 copia della presente Determinazione sarà dunque trasmessa, per gli adempimenti di competenza, a:
- Ditta Deiana Alessandro;
 - Comune di Olbia;
 - ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura e Sezione regionale del Catasto Rifiuti;
 - ASL Gallura;
 - CIPNES Gallura;
 - Regione Autonoma della Sardegna
- Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
- Servizio Valutazioni Ambientali.

Allegato B: Quadro prescrittivo (include elenco codici EER e quantità)

La Dirigente
Dott.ssa Carla Argia Canu

Quadro Prescrittivo

Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in via Ruanda n. 15 - Zona Industriale, Comune di Olbia. Richiedente: Ditta individuale Deiana Alessandro.

L'impresa individuale Deiana Alessandro nella persona del rappresentante legale Deiana Alessandro, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Zona Industriale Via Ruanda n. 15 Comune di Olbia (SS) è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nell'impianto possono essere accettati e trattati unicamente i seguenti rifiuti, nel rispetto delle quantità massime, secondo il seguente prospetto:

Rifiuti E.E.R.	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantità anno t/a
[17.01.01]	Cemento	R13/R5	2.500
[17.01.07]	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R13/R5	3.000
[17.03.02]	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13/R5	1.000
[17.05.04]	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13/R5	2.350
[17.08.02]	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13/R5	50
[17.09.04]	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13/R5	100

per una capacità annua massima pari a 9.000 t/a ed una potenzialità giornaliera stimata in circa 30 t/g. Lo stoccaggio massimo istantaneo non potrà eccedere le 485 tonnellate (circa 325 mc).

2. il tempo massimo per la messa in riserva, operazione di recupero [R13], dei rifiuti non può essere superiore ai 12 mesi;
3. le operazioni di recupero autorizzate [R13] ed [R5], e in generale la gestione dell'impianto, devono svolgersi in piena conformità rispetto a quanto indicato nella documentazione agli atti presentata a questa Provincia per l'ottenimento della presente autorizzazione, in particolar modo al progetto approvato e alle aree pavimentate in calcestruzzo indicate nella planimetria in Allegato "A" al presente provvedimento, salvo quanto diversamente prescritto dalla presente autorizzazione;
4. l'entrata in esercizio delle attività è subordinata alla comunicazione, da parte della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio, dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata;
5. all'entrata dell'impianto deve essere prevista apposita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche dell'area, le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite e le norme per il comportamento;

6. in prossimità delle aree destinate alla messa in riserva ed al deposito temporaneo deve essere presente idonea cartellonistica indicante, per ciascun cumulo/contenitore, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa con relativo codice EER;
7. il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato all'interno del sito;
8. in conformità a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 5 Febbraio 1998, Allegato 1, Suballegato 1, le attività di recupero costituite dall'utilizzo dei materiali per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e per la formazione di rilevati e sottofondi stradali devono essere subordinate alla preventiva esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al medesimo Decreto. Qualora dalle analisi di caratterizzazione si evidenziasse una non conformità del rifiuto al recupero, questo deve essere avviato a smaltimento in conformità alla normativa vigente;
9. le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero [R5] effettuate presso l'impianto devono essere:
 - a. materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 nel caso dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti identificati dai codici EER [170101], [170107], [170802], [170904];
 - b. materie prime secondarie per l'edilizia per la formazione di rilevati e sottofondi stradali in conformità alle normative che disciplinano la composizione dei suddetti prodotti finiti nel caso dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti identificati dal codice EER [170504]. Le materie prime ottenute dal recupero del EER [170504], in ragione e coerenza con la destinazione urbanistica del sito in cui avverrà il loro utilizzo, non dovranno superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A o B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - c. granulato di conglomerato bituminoso conforme a quanto previsto ai punti b.2) e b.3) dell'allegato 1 del D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n.69 da destinare per gli utilizzi previsti alla parte a) del medesimo allegato, nonché agli adempimenti prescritti di cui all'art.4 del medesimo Decreto Ministeriale nel caso dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti identificati dal codice EER [170302];
10. il conglomerato bituminoso cessa la qualifica di rifiuto ed è qualificato come granulato di conglomerato bituminoso (GCB) se soddisfa i criteri indicati nell'art. 3, comma 1 del D.M. 69/2018. Pertanto il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 69/2018 è attestato dal produttore tramite la dichiarazione di conformità (DdC) redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 del succitato D.M., da inviare alla Provincia e all'ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura. Ogni DdC deve essere conservata presso l'impianto e deve essere messa a disposizione dell'autorità competente in fase di controllo;
11. i restanti materiali recuperati cessano di essere rifiuti se rispettano le condizioni dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare *“nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a. la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”;*
12. in accordo con quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 5.2.98, *“restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione e di consumo”;*
13. devono essere attuate e osservate le norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
14. ognuna delle tre aree destinate alla messa in riserva [R13] potrà contenere un unico codice EER. Le tre aree in argomento dovranno essere mantenute distinte tra loro, opportunamente separate e delimitate con elementi di contenimento nonché sempre dotate di idonea cartellonistica illustrante i relativi codici EER e le relative operazioni effettuate;
15. deve essere adottato e mantenuto aggiornato un registro di marcia dell'impianto composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati:
- gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria;
 - i guasti accidentali nonché eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo;
 - la data, l'orario e i risultati delle misurazioni effettuate sulle emissioni diffuse.
- Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo e vigilanza;
16. devono essere rispettate le norme, le prescrizioni e gli adempimenti previsti in materia di igiene, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. In particolare il personale operante nell'impianto dovrà avere una adeguata formazione professionale e/o tecnica anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti trattati. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato;
17. deve essere predisposto e mantenuto sempre aggiornato il Piano di Emergenza Interno (PEI) dell'impianto così come previsto ai sensi dell'art.26-bis della L. 1 dicembre 2018, n.132 ed in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e MATTM con la nota prot. n. 3058 del 13.2.2019; il PEI e ogni suo aggiornamento deve essere trasmesso alla Prefettura competente per territorio per i relativi adempimenti di competenza;
18. devono essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica dei macchinari utilizzati e del sistema di abbattimento polveri, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto. Dette manutenzioni devono essere svolte secondo le

- modalità e le tempistiche riportate nelle schede o manuali di manutenzione del costruttore;
19. devono essere adottate misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi meccanici durante il non utilizzo;
 20. nell'impianto e nei mezzi meccanici che operano al suo interno devono essere presenti le sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita e/o sversamenti accidentali di oli, carburanti e/o altre sostanze acide;
 21. deve essere garantita la pronta manutenzione delle aree pavimentate in caso di formazione di alterazioni, crepe o fratturazioni;
 22. dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e mitigazione riportate nello progetto, con particolare riferimento al contenimento della produzione di polveri e alla gestione delle acque di dilavamento dei piazzali;
 23. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
 24. devono essere garantiti la tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 188bis del D.Lgs. 152/2006 nonché l'adempimento agli obblighi di tenuta in impianto dei registri di carico e scarico dei rifiuti in entrata ed in uscita, formulari di identificazione rifiuto, MUD, secondo quanto previsto all'art.190 del D.Lgs. 152/2006;
 25. i rifiuti prodotti in fase di esercizio devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente privilegiando, finché possibile, il recupero in luogo dello smaltimento nel rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.179 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 26. è fatto divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto presso l'impianto;
 27. in impianto dovrà essere presente adeguato sistema di pesatura per i rifiuti in ingresso;
 28. la barriera arborea dovrà avere un'altezza minima di 2 (due) metri tale da limitare il trasporto delle polveri verso l'esterno della stessa area dell'impianto. Dalla messa a dimora di tale barriera dovrà essere garantita l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno;
 29. entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato un rilievo delle emissioni diffuse con misurazioni a monte e a valle dell'impianto, secondo la direttrice del vento dominante. Inoltre il rilievo delle emissioni diffuse dovrà essere garantito con cadenza annuale da effettuarsi durante il periodo stagionale di maggiore siccità, fino a quando la crescita della barriera arborea non avrà raggiunto un'altezza minima di 2 (due) metri;
 30. per il contenimento di eventuali emissioni diffuse devono essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; la conduzione dell'impianto deve in ogni caso essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, emissioni significative nell'atmosfera;

31. in caso di ventosità da superiore a moderata, e quindi con velocità del vento oltre 25-30 km/h (grado 4 della scala Beaufort), dovranno essere immediatamente sospese le attività di frantumazione e movimentazione materiali all'interno dello stabilimento;
32. al fine di limitare la formazione di polveri deve essere mantenuto un adeguato grado di umidità nelle aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali oltre che in corrispondenza dei cumuli di rifiuti e dei cumuli delle materie prime seconde;
33. il gestore dovrà installare un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per il contenimento delle emissioni diffuse. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere riportate sul Registro delle Manutenzioni/di marcia e tenute a disposizioni per le verifiche degli organi di controllo;
34. devono essere adottate opportune misure gestionali volte a evitare che i cumuli di rifiuti e materiali superino l'altezza prevista di 3 (tre) metri o oltrepassino la barriera perimetrale;
35. per quanto riguarda le acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:
- a. il sistema di gestione e trattamento delle acque deve essere conforme al progetto approvato e sottoposto a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza;
 - b. la gestione delle acque meteoriche, deve rispettare le indicazioni di cui alla D.G.R. n.69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi). In particolare, considerato che l'impianto di trattamento rifiuti rientra tra le attività tipicamente sporcanti, come indicato all'art. 2 lettera g Direttiva Regionale Disciplina degli scarichi n.69/25 del 10/12/2008, il gestore dovrà trattare tutto l'evento meteorico;
36. per quanto riguarda l'impatto acustico:
- a. che siano rispettate le condizioni ed ipotesi di svolgimento delle attività indicate nell'elaborato 'Rapporto di valutazione previsionale di impatto acustico' a firma del Dr. Giuseppe Porcheddu;
 - b. che sia garantita la manutenzione dei mezzi ed apparecchiature costituenti sorgente sonora affinché siano garantite le condizioni di esercizio dichiarate agli atti, nonché la manutenzione della barriera perimetrale;
 - c. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di piena attività dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Olbia, al Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPAS, all'ASL Gallura e alla Provincia di Sassari;
 - d. il gestore deve comunicare al Comune di Olbia, all'ARPA Sardegna, all'ASL Gallura e alla Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio, almeno 15 giorni prima, la data prevista per l'effettuazione dei controlli strumentali di cui sopra, al fine di consentire l'eventuale presenza;
 - e. nel caso in cui i valori delle emissioni sonore, derivanti dai monitoraggi previsti dalle disposizioni vigenti, dovessero risultare superiori ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica

Comunale, dovranno essere poste in atto le misure ed interventi di mitigazione al fine di ridurre i livelli delle emissioni sonore affinché gli stessi rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente;

37. alla dismissione dell'impianto dovranno essere poste in essere azioni idonee a ripristinare lo stato *ante operam* dell'area, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.

La Dirigente
Dott.ssa Carla Argia Canu